

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO****RICORSO****PER:** i sig.ri di seguito indicati:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>SCUOLA SECONDA</b>	<b>CLASSE DI CONCORSO</b>	<b>USR</b>	<b>PUNTEGGIO CONSEGUITO</b>	<b>GIORNO DELLA PROVA</b>
Piera Alfano	LFNPRI87B46F839X	Vicoletto I Avvocata, 80135 Napoli - NA	I grado	A028	Campania	66	05/05/2022
Yolande Asara	SRAYND70H59Z110I	Via Genova 7, 7100 Sassari - SS	I grado	A028	Sardegna	64	05/05/2022
Liiana Balestrieri	BLSLLN87L43C129N	Viale del Ledra 8, 33100 Udine - UD	I grado	A028	Campania	66	05/05/2022
Debora Basilico	BSLDDBR88L59A479G	Via Pietro Micca 3, 14100 Asti - AT	II grado	A026	Piemonte	64	04/05/2022
Ubertino Battisti	BTTBTN84T29I470Q	Via Cascina Bianca 30, 12030 Villanova Solaro - CN	II grado	A026	Piemonte	64	04/05/2022
Silvia Bono	BNOSLV84P67F061Y	via Di Scorno Sud, 36, 20025 Cascina - PI	I grado	A028	Lombardia	64	05/05/2022
Rosalba Brucculeri	BRCRLB73A42D960B	Via E. Armaforte 10, 90145 Palermo - PA	II grado	A026	Lombardia	42	04/05/2022
Eros Buffo	BFFRSE75E27F952H	Via Bernini 1, , 28100 Novara - NO	II grado	A041	Piemonte	68	03/05/2022
Francesca Buonanno	BNNFNC89T64F839J	Corso Vittorio Emanuele 20/B, 80122, 80122 Napoli - NA	II grado	A020	Campania	54	03/05/2022
Gabriele Calabrese	CLBGRL86D22E463C	Via Degli Ippocastani, 3, 44122 Ferrara - SP	II grado	A027	Emilia Romagna	62	03/05/2022
Maria Califano	CLFMRA88L65A783B	Via Pancaldi 48, 41121 Modena - MO	I grado	A028	Campania	60	05/05/2022
Matteo Califano	CLFMTT96H12A783A	Via Fontanelle 46, 82100 Benevento - BN	II grado	A027	Campania	68	30/05/2022
Francesca Campus	CMPFNC88A47B354O	Via Pola 38, 9123 Cagliari - CA	I grado	A028	Sardegna	62	05/05/2022

Chiara Carta	CRTCHR86M52G203N	Piazza Generale Pinna N 11, 7027 Oschiri - SS	I grado	A028	Sardegna	54	05/05/2022
Evanthia Carypis	CRYVTH85L49F335N	Via Vezzolano, 10, 10153 Torino - TO	II grado	A026	Piemonte	64	04/05/2022
Annunziata Catania	CTNNNZ75L45F912V	Via Del Maio 3, 84012 Angri - SA	I grado	A028	Campania	62	05/05/2022
Erica Cavallari	CVLRCE88R63A859T	Via Stagnane , 44020 Rovereto - FE	II grado	A027	Emilia Romagna	68	03/05/2022
Giulio Chiapponi	CHPGLI93A10C745S	Via Della Costituzione 10, 6012 Città Di Castello - PG	I grado	A028	Umbria	68	05/05/2022
Manola Cicuto	CCTMNL72S58H823Y	Via Giorgione 55 , 30027 San Donà di Piave - VE	I grado	A028	Lombardia	66	05/05/2022
Stefano Cipolloni	CPLSFN77T27H769U	Via Monte Conero 49, Porto D'Ascoli, 63074 San Benedetto Del Tronto - AP	II grado	A027	Marche	60	03/05/2022
Eugenia Civico	CVCGNE80D66C773L	Via Della Fornaceta 19, 58 Santa Marinella - RM	II grado	A026	Lazio	30	04/05/2022
Giovanni Colombo	CLMGNN66R04F704M	Via Monza 72, 20861 Brugherio - MB	II grado	A026	Lombardia	48	04/05/2022
Nicola Compagni	CMPNCL80S25L020G	Via G. Di Vittorio, 42048 Rubiera - RE	II grado	A026	Emilia Romagna	66	04/05/2022
Marco Conti	CNTMRC66T27H501Y	Via Luciani 41, 81041 Vitulazio - CE	II grado	A041	Campania	54	03/05/2022
Riccardo D'Agnese	DGNRCR91B09G482N	Via G. Massarenti 8/A, 65015 Montesilvano - PE	I grado	A028	Abruzzo	60	05/05/2022
Francesca De Amici	DMCFNC93E48B988A	Via Alpi 6, 20086 Motta Visconti - PV	I grado	A028	Lombardia	66	05/05/2022
Antonietta De Simone	DSMNNT70P45F839Y	Via Consalvo 93/B, 80125 Napoli - NA	I grado	A028	Campania	56	05/05/2022
Cristina Della Valle	DLLCST85D42F152G	Via Del Pino , 74024 Manduria - TA	I grado	A028	Puglia	66	05/05/2022

Roberto D'Ercole	DRCRRT67L31F205V	Via Monte Rosa N. 6, 20090 Cesano Boscone - MI	Il grado	A026	Lombardia	56	04/05/2022
Alessandra D'Errico	DRRLSN75C51L738U	Via Boito, 7, 81100 Caserta - CE	I grado	A028	Campania	52	05/05/2022
Katuscia Di Biagio	DBGKSC78A59F870B	Via Francesco Angelini 57, 60129 Ancona - AN	Il grado	A026	Marche	38	03/05/2022
Chiara Di Bonaventura	DBNCHR89A45L103Y	Via Franchi, 64100 Teramo - TE	I grado	A028	Marche	66	05/05/2022
Davide Drago	DRGDVD83L29I754N	Via Monginevro, 53, 10141 Torino - TO	Il grado	A026	Piemonte	66	04/05/2022
Barbara Esposito	SPSBRR80H68F839K	Via Dell'Epomeo 334, 80126 Napoli - NA	I grado	A028 - A026	Campania	68 - 50	05/05/2022
Antonio Ferrara	FRRNTN65M08I483L	Via Sannazzro 18, 84018 Scafati - SA	Il grado	A041	Campania	58	03/05/2022
Roberta Fratini	FRTRRT84T52I608V	Via Raffaello Sanzio 302, 60019 Senigallia - AN	I grado	A028	Marche	66	05/05/2022
Laura Gambera	GMBLRA97T42C351H	Via Arco Reina N 2, 95043 Militello In Val Di Catania - CT	Il grado	A026	Sicilia	58	04/05/2022
Imma Gargiulo	GRGMMI76D44L845T	Via Nora Ricci 16, Pal. A5, 125 Roma - RM	I grado	A028	Campania	54	05/05/2022
Carmela Garofalo	GRFCML85E44A662S	Via Lustrò 32, 71122 Foggia - FG	I grado	A028	Puglia	62	05/05/2022
Giusi Giamporcaro	GMPGSI89E70A657I	Via Della Regione, 8, 94010 Villarosa - EN	I grado e II grado	A028 -	Calabria -	64 -	05/05/2022
Cinzia Giovani	GVNCNZ68E68I726U	Via del villino, 15, 53100 Siena - SI	I grado	A028	Campania	68	05/05/2022
Valentina Giudice	GDCVNT71P44D960S	Via Elcetina 4, 58 Santa Marinella - RM	Il grado	A026	Lazio	/	04/05/2022
Maria Gnappi	GNPMRA87H70B034M	Via Gialdi 14, 43036 Fidenza - PR	Il grado	A027	Emilia Romagna	68	03/05/2022

Serena Gnappi	GNPSRN89L52B034W	Via Fermi 16, 43036 Fidenza - PR	Il grado e I grado	A028	Emilia Romagna	58	12/05/2022
Lorenza Guarino	GRNLNZ87A60H264N	Via Delle Spighe 5, 88900 Crotona - KR	Il grado	A041	Lombardia	64	03/05/2022
Elisabetta Husi	HSULVT66R46Z100J	Via Sanzio 2, 61022 Vallefoglia - PV	Il grado	A026	Marche	38	04/05/2022
Elena Leoni	LNELNE81A51A944R	Via Carlo Burci 3, 50139 Firenze - FI	Il grado	A026	Toscana	26	04/05/2022
Giulia Lerda	LRDGLI91B56H727B	Viale Della Rimembranza 1, 12036 Revello - CN	Il grado	A026	Piemonte	48	04/05/2022
Roberta Llicardi	LCCRRT92P54F839N	Via Campana 62, 80010 Quarto - NA	I grado	A026 - A028	Campania	48 - 62	04/05/2022 - 05/05/2022
Martina Llicardo	LCCMTN92M62F839U	Via Nicola Nicolini 39, 80141 Napoli - NA	Il grado	A026	Campania	58	04/05/2022
Giuseppe Longo	LNGGPP79C17G596S	Contrada Grotti N° 2, 81017 Raviscanina - CE	I grado	A028	Campania	66	05/05/2022
Laura Lora	LROLRA88P49F839Y	Via Appia Lato Napoli 257 Isolato 14, 4023 Formia - LT	Il grado	A026	Campania	36	04/05/2022
Elena Lucarelli	LCRLNE71T67G999F	Via Di S.Matteo In Arcetri 39, 50125 Firenze - PO	Il grado	A026	Toscana	58	04/05/2022
Claudio Lumare	LMRCLD91T21D122D	Via Ferdinando Angelo Maria Provesi, 10, 43123 Parma - PR	Il grado	A026	Emilia Romagna	58	04/05/2022
Anna Maria Mangiatordi	MNGNHR71L58C338P	Via del Bivio 1, 3020 Castro di Volsci - FR	Il grado	A041	Lazio	62	03/05/2022
Roberta Mannini	MNNRRT80T70F158J	Via Della Zecca 7, 98122 Messina - ME	Il grado	A026	Lombardia	40	04/05/2022
Filadelfo Manoli	MNLFDL76C22E532O	Via Luigi Sturzo, 19, 96013 Carlentini - SR	Il grado	A020	Sicilia	34	03/05/2022
Francesca Marasco	MRSFNC85L52D086J	Corso Dante 49, 12100 Cuneo - CN	Il grado	A041	Piemonte	66	03/05/2022

Maria Antonietta Martellotta	MRTMNT76M68E038L	Via Sardegna 42, 70018 Rutigliano - BA	Il grado	A026	Puglia	22	04/05/2022
Elena Mastrostefano	MSTLNE76M58H501O	Via Roma 63, 66 Manziana - RM	Il grado	A026	Lazio	40	04/05/2022
Stefano Mastrostefano	MSTSFN84B15Z112G	Via Santo Spirito 22, 86170 Isernia - IS	Il grado	A026	Molise	50	04/05/2022
Davide Mazza	MZZDVD95M28A489D	Via Nicola Salvi 87, 83042 Atripalda - AV	I grado	A028	Campania	58	05/05/2022
Daniele Mennella	MNNDNL82B06L259H	Viale Ungheria 34, 80059 Torre Del Greco - NA	I grado	A028	Campania	46	05/05/2022
Giuseppe Michellini	MCHGPP60E01I138L	Via Alfonso Cossa 18/D, 20138 Milano - MI	Il grado	A026	Lombardia	50	04/05/2022
Claudia Monte	MNTCLD80D63A048N	Via Nicola Maria Barbera 7, 70023 Gioia Del Colle - BA	Il grado	A027	Puglia	58	03/05/2022
Elisa Morganti	MRGLSE80E53A462M	Via Tripolitania 195, 199 Roma - RM	Il grado	A026	Marche	34	04/05/2022
Giorgia Moriano	MRNGRG90B54I138K	Via Fratelli Carle, 43, 10128 Sanremo - IM	I grado	A028	Lombardia	66	05/05/2022
Marina Morici	MRCMRN77D54F839K	Via A Manzoni, 64, 86100 Campobasso - CB	Il grado	A026	Molise	50	04/05/2022
Salvatore Morrone	MRRSVT77P03B963D	Via Gobetti 1, 40129 Bologna - BO	Il grado	A020	Emilia Romagna	62	03/05/2022
Samanta Nelli	NLLSNT75M63G687J	Via Santa Bona, 13, 56121 Pisa - PI	Il grado	A026	Toscana	44	04/05/2022
Luca Nettuno	NTTLCU82H29F839Q	Via Volturmo, 10, 81040 Curti - CE	I grado	A028	Campania	62	05/05/2022
Antonio Orlando	RLNNTN79S14F912D	Via Piero Gobetti, 1, 40129 Bologna - BO	Il grado	A026	Emilia Romagna	68	04/05/2022
Domenico Orlando	RLNDNC79D03F112L	Via Roma, 29, 89063 Melito Di Porto Salvo - RC	I grado	A028	Calabria	66	05/05/2022

Lucia Pacciani	PCCLCU74L52H501X	Via Filippo Meda, 169, 2100 Roma - RM	Il grado	A026	Lazio	50	04/05/2022
Clara Paglialonga	PGLCLR90A44D862A	Piazza Vittoria 23, 73040 Collepasso - LE	Il grado	A026	Emilia Romagna	58	04/05/2022
Maria Michela Pallotta	PLLMC90B68B963B	Via Filippo Turati , 81020 San Nicola La Strada - CE	I grado e II grado	A028	Campania	56	13/05/2022
Alessandra Palmi	PLMLSN72R47H501G	Via Monte Rosa 1, 12 Colleverde Di Guidonia - RM	Il grado	A027	Lazio	36	03/05/2022
Claudia Palmigiani	PLMCLD87S42D810I	Via Peschiera 5, 3023 Ceccano - FR	Il grado	A027	Lazio	42	03/05/2022
Andrea Panarello	PNRNDR69B15F158Y	Via Giuseppe Massarenti, 15, 20148 Milano - MI	Il grado	A020	Lombardia	68	03/05/2022
Stefania Passato	PSSSFN87B68F839U	Piazza Salvo D'Acquisto 8, 82037 Telesse Terme - BN	I grado	A028	Campania	64	05/05/2022
Pietro Pedemonte	PDMPTR76B26B354C	Via Sant'Ignazio Da Laconi, 30, 9123 Cagliari - CA	Il grado	A020	Sardegna	64	03/05/2022
Diana Petrolo	PTRDNI91T69C975L	Via Barilla 7, 43121 Parma - PR	Il grado	A026	Emilia Romagna	62	04/05/2022
Silvia Picaria	PCRSLV87S70D612W	Via Terre Bianche 24, 50023 Impruneta - FI	I grado	A028	Lombardia	58	05/05/2022
Paolo Piccinelli	PCCPLA86R28B157C	Via Bergamo 42, 25086 Rezzato - BS	Il grado	A027	Lombardia	58	03/05/2022
Teodosio Angelo Pietrafesa	PTRTSN66L21G942H	Via Addone 35, 85100 Potenza - PZ	Il grado	A026	Basilicata	22	04/05/2022
Maurizio Pili	PLIMRZ75D02E270Z	Via Fratelli Bandiera, 101, 9134 Cagliari - CA	Il grado	A026	Sardegna	38	04/05/2022
Francesca Pirotta	PRTFNC87E45G842R	Via Fratelli Puecher, 42, 20069 Vaprio D'Adda - MI	Il grado	A026	Lombardia	66	04/05/2022

Giuseppe Piruzza	PRZGPP72L14F414U	Via Fontanelle 185, 92015 Raffadali - AG	Il grado	A026	Sicilia	38	02/05/2022
Sabina Premici	PRMSBN89M68A462E	Piazza Del Popolo 17, 63073 Offida - AP	I grado	A028	Marche	62	04/05/2022
Barbara Raimondi	RMNBBR72B54F205K	Via Podgora, 8, 21041 Albizzate - VA	I grado	A028	Lombardia	66	05/05/2022
Antonio Franco Rappazzo	RPPNNF73C22F206R	Via Della Concordia 120, 98057 Milazzo - ME	Il grado	A026	Calabria	64	04/05/2022
Paola Reale	RLEPLA91C44D005A	Via Segni 42, 87064 Corigliano Rossano - CS	I grado	A028	Calabria	52	05/05/2022
Ilaria Ricci	RCCLRI84B56H294L	Via Bastioni Orientali 56, 47921 Rimini - RN	Il grado	A026	Emilia Romagna	42	04/05/2022
Federica Rigoni	RGNFRC84A56C618A	Via Ambaraga, 112/A, 25133 Brescia - BS	Il grado	A020	Veneto	68	03/05/2022
Luigi Rubino	RBNLGU72M22H926I	Via Della Pietra, 16, 40132 Bologna - BO	Il grado	A026	Emilia Romagna	68	04/05/2022
Giovanna Russiello	RSSGNN94H65F8939E	Via Livorno, 80022 Atrzano - NO	Il grado	A026	Lazio	46	04/05/2022
Arianna Sabatini	SBTRNN96L65L117A	Strada Di Cerreta 105, 5100 Terni - TR	Il grado	A027	Umbria	54	03/05/2022
Rosanna Silvestri	SLVRNN63B63F158N	Via Tosco Romagnola 842, 56021 Cascina - PI	Il grado	A026	Toscana	38	04/05/2022
Roberta Sirovich	SRVRRT76H45G702M	Via San Secondo 68, 10128 Torino - TO	Il grado	A026	Piemonte	66	04/05/2022
Angelamaria Smiraglia	SMRNLM69A48L049Q	Via Giovinazzi 91, 74123 Taranto - TA	Il grado	A026	Puglia	58	04/05/2022
Marilena Stanco	STNMLN80P63A509T	Via Leonardo Da Vinci 12, 83055 Sturno - AV	I grado	A028	Campania	50	05/05/2022
Anna Stefanelli	STFNNA88A61G141R	Viale Sarca 73, 20125 Milano - MI	I grado	A028	Lombardia	62	05/05/2022

Gianni Sumin	SMNGNN76M31E473Y	Via Friuli 13, 33056 Palazzolo Dello Stella - UD	Il grado	A041	Friuli Venezia Giulia	68	03/05/2022
Ezio Turchini	TRCZEI69C09C773F	Via Fratelli Cervi 32, 53 Civotavecchia - RM	Il grado	A026	Lazio	66	04/05/2022
Maria Carla Terzi	TRZMCR64D65H501X	Via Dei Corazzieri 40, 143 Roma - RM	Il grado	A026	Lazio	64	04/05/2022
Annalisa Tifi	TFINLS74T51F839F	Via Giulio Palermo 3, 80131 Napoli - NA	I grado	A028	Campania	64	05/05/2022
Sabrina Tifi	TFISRN73L43F839E	Via Delle Puglie,105, 84085 Mercato San Severino - SA	I grado	A028	Campania	66	05/05/2022
Gaetano Tirrò	TRRGTN83L01C351I	Piazza Ariosto, 29, 95127 Catania - CT	I grado	A028	Calabria	68	05/05/2022
Emiliano Tonazzini	TNZMLN77E27F023Q	Via Sottoricortola 22, 54100 Massa - MC	Il grado	A026	Toscana	52	04/05/2022
Mariacarmela Vaccaro	VCCMCR70A67C361D	Via Lauro 12, 84013 Cava De' Tirreni - SA	I grado	A028	Campania	64	05/05/2022
Michele Valenti	VLNMHL94E18L388Y	Via Torino, 14/A, 24128 Bergamo - BG	I grado	A028	Lombardia	66	05/05/2022
Roberta Valentino	VLNRRT90H61I754M	Via Tisia Ronco li, N°2, 96100 Siracusa - SR	I grado e II grado	A028 – A027	Calabria	64 - 44	05/05/2022 – 03/05/2022
Stefania Valicenti	VLCSFN71T67L049G	Piazza Dell'Addolorata 11, 72014 Cisternino - BR	Il grado	A026	Puglia	50	04/05/2022

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: [carlorienzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:carlorienzi@ordineavvocatiroma.org).

### **CONTRO**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**-MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del legale rapp.te p.t., tutti rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati *ex lege* presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12, Roma;

#### **NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

- **GIACOMO POSTUMI** (C.F. PSTGCM69C10H501F) residente in via Alsietina 56 - 00168 Roma, in qualità di candidato ammesso alla prova orale del “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
- nonché di tutti i docenti, di tutte le classi di concorso di appartenenza degli odierni ricorrenti, che sono stati ammessi alla prova orale in seguito al superamento della prova scritta del “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E CONSEGUENTE AMMISSIONE CON RISERVA**

## ALLE FASI SUCCESSIVE DEL CONCORSO

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 826 dell'11/06/2021 recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, al decreto 21 aprile 2020 n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041", nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione, ove interpretati nel senso di non consentire l'utilizzo di carta e penna;
- per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Decreto Ministeriale n. 201 del 20/04/2020, del Decreto Ministeriale n. 357 del 22/12/2021 e del DDG 252 del 31/01/2022, nella parte in cui hanno disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione per le classi di concorso STEM, ove interpretati nel senso di non consentire l'utilizzo di carta e penna;
- del Messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2022 della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero con cui è stato comunicato quanto segue: *«con riferimento alle istanze pervenute in merito alla possibilità di utilizzo di carta e penna nell'espletamento delle prove scritte delle discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041), di cui al D.D.G. 252 del 31/01/2022, si rappresenta che la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021 ha comunicato che i quesiti sono stati redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna.»*.
- dell'Avviso ai candidati delle Classi di Concorso STEM (A020, A026, A027, A028 e A041) dell'USR Lazio prot. n. 15664 del 27/04/2022 di non ammissione dell'utilizzo di carta da scrivere, penna o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta del Concorso per le predette classi di concorso;
- di tutti gli altri avvisi e/o comunicazioni di data ed estremi sconosciuti, che hanno vietato l'utilizzo di carta e penna nello svolgimento della prova scritta per la classe di concorso degli odierni ricorrenti;
- nonché gli atti adottati in conseguenza degli atti generali impugnati, che hanno avuto quale effetto la esclusione dal concorso degli odierni ricorrenti.

## PREMESSO CHE

Con Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499 è stato indetto il "Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado".

Sono stati ammessi a partecipare i candidati, anche di ruolo, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero;
- b) possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico (...) e 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA.

Lo svolgimento del concorso in questione è stato rimandato nel tempo, sino a quando – a seguito della entrata in vigore del DL 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (si veda, nello specifico, l'art. 59, commi 14, 15 e 16) – con particolare riguardo alle classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e Fisica, A028 Matematica e Scienze, A041 Scienze e tecnologie informatiche (cdd. classi di concorso STEM), è stato pubblicato il DM 826 dell'11/06/2021, che all'art. 4, oltre a non prevedere più la prova preselettiva, ha eliminato di fatto la prova scritta, stabilendo all'art. 3 che la stessa, distinta per ciascuna classe di concorso, si sostanzia nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, ognuno dei quali consistente in una domanda con quattro risposte, di cui una sola esatta, e precisando che la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono un punteggio minimo di 70 punti. Dunque, ogni risposta esatta vale 2 punti, mentre ogni risposta errata o non data equivale a 0 punti, per cui supera la prova chi ha dato la risposta esatta ad almeno 35 quesiti. Tale disposizione è stata poi confermata dal successivo Decreto n. 23 del 5/01/2022, che ha modificato il bando originario di cui al Decreto 499/2020, recante “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, per tutte le classi di concorso. La prova scritta per le classi di concorso STEM si è svolta lo scorso mese di maggio. Senonchè, usciti i risultati, la stessa è risultata un vero e proprio flop.

Come riportano infatti numerose fonti di stampa, migliaia sono stati i candidati non ammessi alla prova orale come gli odierni ricorrenti, tanto che in molti casi si è registrato addirittura oltre il 90% di respinti con meno del 10% di ammessi all'orale. In sostanza, è emerso che una media di nove candidati su dieci non sono riusciti a superare le prove.

Nello specifico solo in sede di svolgimento della prova, i ricorrenti hanno appreso che era assolutamente vietato l'utilizzo di carta e penna per lo svolgimento dei calcoli richiesti dalle domande somministrate.

Ebbene, questo, come si vedrà, è stato il vero motivo per il quale gli stessi non hanno superato la prova. Ed infatti, la vera difficoltà riscontrata nella risposta ai quesiti è stata

quella di dover svolgere gli esercizi senza poter scrivere o appuntarsi nulla, ossia senza poter utilizzare la penna per trascrivere calcoli/schemi su un foglio.

Così, la circostanza di dover fare tutti i calcoli a mente ha fatto perdere molto tempo, oltre a generare nei candidati un considerevole stress, che gli ha impedito di affrontare la prova con la necessaria serenità e, dunque, di passarla.

Del resto, l'utilizzo del foglio e della penna in questo tipo di quesiti fa di gran lunga la differenza: con l'utilizzo di foglio e penna viene infatti valutata la capacità e la competenza sui temi proposti, in un tempo pari a due minuti per esercizio... tempo che è limitato ma in astratto sufficiente.

Ma senza la possibilità di utilizzo di carta e penna la valutazione è su abilità e capacità differenti, che esulano dalle competenze nella materia in sé.

Pertanto, preso atto di ciò, lo scorso 27 maggio veniva presentata una istanza di accesso agli atti per acquisire i seguenti documenti:

- tutti i verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte per le classi di concorso A26, A27, A28 ed A41, per ciascuna delle sedi concorsuali indicate;
- tutti gli atti e/o documenti da cui si evinca se sia stato o meno consentito ai candidati l'uso di carta e penna per lo svolgimento di tali prove.

Ebbene, alla suddetta istanza per il momento ha dato riscontro l'Istituto Tecnico Economico "Alberico Gentili" di Macerata - riferendo che in sede di esame il Comitato di Vigilanza si era attenuto a quanto disposto dall'USR Marche e dal messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2022 della Direzione Generale del Miur e, dunque, al divieto ivi contenuto di utilizzo di carta e penna durante la prova concorsuale – e l'USR per il Molise, che ha allegato il verbale della prova scritta svoltasi presso l'IIS Majorana di Termoli, per la classe di concorso A026, ove al contrario è risultato solo il divieto di uso di "manuali, testi vari, cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive", senza alcun riferimento alla carta e penna, che dunque sono stati consentiti nello svolgimento della prova.

E' EMERSA PERTANTO LA PROVA INCONFUTABILE DELLA GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CANDIDATI DELLA MEDESIMA CLASSE DI CONCORSO, PER AVER POTUTO SOLO ALCUNI, IN ALCUNE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA, UTILIZZARE CARTA E PENNA PER EFFETTUARE I CALCOLI MATEMATICI RICHIESTI DALLA PROVA.

Pertanto, gli odierni ricorrenti hanno deciso di impugnare la propria non ammissione alle prove orali del suddetto concorso - unitamente ai messaggi ed avvisi delle commissioni

esaminatrici e degli USR che hanno vietato l'uso di carta e penna nello svolgimento della prova - dinanzi a Questo Ill.mo TAR del Lazio, sulla base dei seguenti motivi di

## DIRITTO

### 1. SULLA AMMISSIBILITA' DEL PRESENTE RICORSO COLLETTIVO

E' indispensabile premettere alla presente trattazione un aspetto sulla ammissibilità del presente ricorso collettivo:

A chi scrive non è affatto ignoto l'orientamento di Questo Ill.mo Collegio in ordine alla ammissibilità del cd. ricorso collettivo nel processo amministrativo.

Al riguardo, è anzi ben nota, tra le altre, la sentenza n. 3582/2022, ove – sul presupposto che la proposizione di un gravame soggettivamente cumulato rappresenterebbe: *“una deroga al principio per il quale, di regola non sono cumulabili domande proposte da più persone, se non quando queste ultime condividano una posizione omogenea, ovvero sussistano i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti”* (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sezione II, sent. n. 7185/2021) – si conclude giustamente che l'ammissibilità di un simile ricorso debba soggiacere al rigoroso rispetto di due requisiti: il primo, di carattere positivo, e consistente nella necessaria identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti che, pertanto, dovranno essere considerati alla stregua di un'unica parte processuale, ancorché soggettivamente complessa; mentre il secondo, di carattere negativo, rinvenibile nella necessaria assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra gli stessi, che potrebbe derivare dall'esperimento di un'azione giudiziaria congiunta.

Secondo il Collegio, in sostanza, l'identità sostanziale tra le posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti di cui si chiede cumulativamente tutela in giudizio, può sussistere solo laddove le sfere giuridiche siano incise dall'esercizio del medesimo potere amministrativo che, pertanto, deve essere veicolato da provvedimenti dell'amministrazione IN GRADO DI LEDERE, NON INDIVIDUALMENTE, MA COLLETTIVAMENTE, LA SFERA GIURIDICA DEI RICORRENTI, legittimando, in tal modo, la loro reazione congiunta in sede giurisdizionale, condotta a guisa di un'unica parte processuale, pur soggettivamente complessa.

Ed ancora, sempre secondo Questo Ill.mo TAR, *“A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità*

*assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, (...) non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo*" (Cons. Stato, Sez. V, n. 6537/2011), con la conseguenza che: *"Deve essere ritenuto ammissibile il cumulo oggettivo di più domande, che siano state proposte con un unico ricorso avverso più atti, QUALORA TUTTE LE DOMANDE ED AZIONI PROPOSTE CUMULATIVAMENTE SIANO TESE ALLA TUTELA DI UNA MEDESIMA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA FINALE, che sia riferibile ad una medesima vicenda e comune a tutte le domande cumulate"* (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2270/2021), mentre *non può ritenersi ammissibile il ricorso collettivo che si inquadri quale "mera sommatoria di singole domande di annullamento, formulate al fine di ottenere la caducazione di più provvedimenti finali (le graduatorie) destinati ad influire, in forma schiettamente individuale, nella sfera giuridica di ciascuno dei ricorrenti"*.

Ciò posto, questa difesa ritiene che siano stati perfettamente rispettati i principi di cui sopra e che quindi il ricorso cumulativo oggetto del presente giudizio sia perfettamente ammissibile. Ed infatti, NEL CASO DI SPECIE LA IDENTITÀ DI QUESTIONI SOTTESE, COME ANCHE LA CONNESSIONE OGGETTIVA TRA LE DOMANDE, SUSSISTE, PERCHÉ TUTTI I RICORRENTI - sollevando le medesime censure - HANNO IMPUGNATO IL MEDESIMO ATTO, che sta a monte di tutta la procedura concorsuale (il bando), nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione per le classi di concorso STEM, ove interpretati nel senso di non consentire l'utilizzo di carta e penna e che risulta quindi IN GRADO DI LEDERE, NON INDIVIDUALMENTE, MA COLLETTIVAMENTE, SFERA GIURIDICA DEI RICORRENTI, e, per le stesse ragioni, ANCHE LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL CONCORSO, che è comune a tutti e non comporta alcuna differenziazione tra i ricorrenti sul piano sostanziale e processuale.

Di notevole rilevanza A SOSTEGNO DELL'AMMISSIBILITÀ DEL PRESENTE RICORSO COLLETTIVO, risulta essere anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/21. Ebbene il principio che si ricava da tale sentenza porta a ritenere che il ricorso cumulativo venga ammesso tutte le volte che si impugna un segmento procedurale comune a tutte le diverse fasi procedurali, con la conseguenza che in caso di accoglimento della

censura avverso tale segmento comune ne consegue la caducazione **per vizi di illegittimità derivata** degli atti che stanno a valle anche se si tratta di atti diversi da un ricorrente all'altro. Ciò che conta è che la caducazione degli atti che stanno a valle tragga origine dalla **medesima** fonte di illegittimità.

**E si badi bene, la dichiarazione di illegittimità derivata non comporta alcuna delibazione ulteriore dei vizi degli atti che stanno a valle, essendo tale illegittimità derivata una conseguenza NECESSITATA DALLA ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO Comune che sta a monte.**

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene in sostanza che il ricorso presentato, per come impostato, abbia superato le criticità evidenziate da Questo Ill.mo TAR in altri ricorsi collettivi proposti sulla stessa materia, perché anche qualora le posizioni assunte dai ricorrenti non dovessero essere ritenute identiche, ci sarebbe comunque una connessione tale da inquadrarli in un unico segmento procedurale comune.

Va inoltre rilevato che, in ogni caso, si tratterebbe di dare mera applicazione all'art. 103 c.p.c. (secondo cui: *“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”*) nell'ambito del processo amministrativo, in coerenza con quanto statuito dalla stessa giurisprudenza formatasi sul tema. Giurisprudenza che non ha esitato a concludere per l'applicabilità al processo amministrativo della suddetta norma, in forza del rinvio al codice di procedura civile operato dell'art. 39 c.p.a., secondo cui, appunto: *“Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”* (cfr. in tal senso TAR Toscana, Sent. n. 709/2016, secondo cui: *“(...) Sono, questi, i principi ricavabili dagli artt. 103 e 104 c.p.c., applicabili nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., e che si adattano perfettamente alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla proposizione, ad opera di più parti e nei confronti della stessa parte, di domande parzialmente connesse anche sul piano oggettivo, attesa la parziale comunanza del petitum e della causa petendi [...], nonché delle questioni giuridiche sottese alla soluzione della controversia”*; ed ancora, T.A.R. Toscana, sent. n. 613/2019, che ha affermato che non v'è dubbio che il litisconsorzio facoltativo possa ravvisarsi anche nel processo amministrativo, almeno ogni qualvolta vi sia una connessione oggettiva tra le domande, ovvero la necessità di risolvere identiche questioni di diritto).

Del resto, l'ammissibilità di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. anche nel processo amministrativo, sempre con riferimento al ricorso collettivo, è rinvenibile anche in altre pronunce (si veda per tutte T.A.R. Campania, sez. V, 03/12/2001, n.5145 ed ancora prima Consiglio di Stato, sez. V, 13/06/1998, n.828, secondo cui: "innanzi al giudice amministrativo, nella sua competenza esclusiva sul pubblico impiego, la disciplina del cumulo oggettivo di domande e del litisconsorzio facoltativo, attivo e/o passivo, segue, in linea di principio, le regole processuali comuni ex art. 103 e 55 c.p.c., invece delle più restrittive norme vigenti in sede di competenza generale di legittimità"); stesso principio si rinviene anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 12/12/1978, n.1298, secondo cui: "per la disciplina del cumulo di più ricorsi proposti avverso detti atti, occorre richiamare i principi civilistici di cui all'art. 103 c.p.c. il quale ammette il litisconsorzio facoltativo quando le domande sono connesse per il titolo o per l'oggetto oppure comportano la soluzione di identiche questioni").

Non si rinvengono pertanto le ragioni, nè risultano esplicitate dalla giurisprudenza formatasi in materia, per le quali dovrebbero ritenersi non compatibili col processo amministrativo i principi affermati dal l'art 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo.

Anzi, il principio di economia processuale che ne sta alla base, dovrebbe indurre a individuare in tale norma uno strumento per ridurre il numero delle cause ed alleggerire il carico delle cause sugli uffici giudiziari.

Dunque, in forza dell'art 103, l'unica ragione che potrebbe consentire una trattazione separata delle cause sarebbe da individuare nel fatto che la trattazione unitaria potrebbe rendere più gravoso il processo. Nel caso di specie, tuttavia, non c'è alcuna ragione che possa far ritenere che una trattazione unitaria aggraverebbe il processo, non dovendosi svolgere alcuna attività di delibazione di vizi specifici alle singole posizioni, risultando comuni a tutti i ricorrenti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Tra l'altro, e qui si conclude, l'ammissibilità del presente ricorso collettivo dovrebbe essere affermata anche per ragioni di economia processuale, in quanto la trattazione in un unico processo di cause tra parti diverse che condividano lo stesso oggetto o lo stesso titolo o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche - specie in un paese come il nostro con un forte arretrato di cause e che non si può permettere il lusso di decidere 100 giudizi quando se ne potrebbe decidere uno solo - costituisce un forte stimolo all'accelerazione dell'iter di definizione delle cause.

Ed infatti, alla luce delle censure sopra evidenziate, si ritiene che sia stato dimostrato il travalicamento dei ben noti limiti di sindacabilità della discrezionalità amministrativa in

materia concorsuale. Ossia che, anche tenendo conto della “necessità, tra le altre, di un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo è possibile citare: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico”.

**2. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 4 DEL DECRETO 826 DELL’11/06/2021, ART. 3 DEL D.D. 23 DEL 5/01/2022, NOTA MIUR N. 18557 DEL 15/06/2021). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 12 E 13 DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 3/2018 SUI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO.**

Come noto, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/01), le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

In quest'ottica, la Direttiva n. 3/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, proprio al fine di dettare alle PP.AA. delle linee guida uniformi sulle procedure concorsuali, con specifico riferimento alla finalità del pubblico concorso, ha sancito che essa è di SELEZIONARE I CANDIDATI MIGLIORI, migliori in relazione alla domanda e all'offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a bando e, dall'altro, al prevedibile numero di potenziali candidati. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: “Il concorso pubblico, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, e ad esso può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della PA, e sempre che le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi” (C. Cost. sentenza 6 luglio 2004, n. 205). Ebbene, nel caso di specie i suddetti principi sono stati radicalmente disattesi dall'amministrazione pubblica. Vediamo in che modo e perché.

Come anticipato nelle premesse in fatto, i ricorrenti hanno appreso solo in sede di svolgimento della prova scritta della impossibilità di utilizzare carta e penna per i calcoli. Ed infatti, solo in quella occasione è stata data notizia del Messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2022 con il quale la Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero aveva rappresentato quanto segue: «con riferimento alle istanze pervenute in merito alla possibilità di utilizzo di carta e penna nell'espletamento delle prove scritte delle discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041), di cui al D.D.G. 252 del 31/01/2022, si rappresenta che la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021 ha comunicato che i quesiti sono stati redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna.».

Sempre in quella sede si è altresì appreso che, su queste basi, ad esempio l'USR Lazio avrebbe diramato in pari data Avviso prot. n. 15664 ai candidati delle Classi di Concorso STEM di divieto di utilizzo di carta da scrivere, penna o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta del Concorso.

Del resto, al contrario, il bando di indizione della procedura aveva previsto espressamente la possibilità di utilizzo di carta e penna. In tal senso, si veda appunto l'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 826 dell'11/06/2021, di modifica del decreto n. 499/2020 di indizione della procedura concorsuale *de qua*, con specifico riguardo alle classi di concorso STEM, che così aveva stabilito: “Durante lo svolgimento della prova I CANDIDATI POSSONO

UTILIZZARE CARTA DA SCRIVERE E PENNE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE. E' vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso”.

Tale regola era stata peraltro ribadita nel D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 - cui ha fatto integrale rinvio il DD 253 del 31/01/2022 di riapertura del Concorso ordinario relativamente alle classi di concorso STEM – che, all’art. 3, comma 7, aveva ribadito tale facoltà, vietando esclusivamente la possibilità di introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, etc., ed ancora nella nota dipartimentale n. 18557 del 15/06/2021, ove, nella sezione dedicata alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove scritte del suddetto concorso, era stato espressamente previsto l’obbligo di assicurare ai candidati “carta da scrivere e dotazione di penne”.

Appare quindi evidente come, nel caso di specie, sia stato violato il bando di concorso che, come è noto, è la “*lex specialis*” della procedura e va rispettato dalla commissione e dai singoli comitati di vigilanza distribuiti sul territorio nazionale, cui non è consentito procedere alla relativa disapplicazione (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis” vincolano infatti rigidamente l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella relativa interpretazione e attuazione (C.d.S., sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura (C.d.S., Sez. V, 17/03/2014).

Nello stesso senso si veda anche, più di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 09/02/2022, n. 908, secondo cui: “Il bando di concorso è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell’autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”.

Ed ancora, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/06/2021, n. 4817 e n. 1788 del 2/03/2021, ove si chiarisce che: “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (nello stesso senso cfr. anche Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2021, n. 31422).

Da qui, la palese e gravissima illegittimità dei provvedimenti impugnati in questa sede (con particolare riguardo al Messaggio del Ministero del 27 aprile scorso e all'Avviso applicativo dello stesso emesso in pari data uno fra tanti dall'USR Lazio), per aver appunto disatteso il bando prevedendo una regola di svolgimento della prova concorsuale del tutto nuova e diversa da quella indicata in sede di indizione della procedura e ribadita nei successivi provvedimenti di riapertura dei termini della stessa.

**3. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 3/2018 SUI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO.**

Fermo quanto sopra, si rileva altresì la gravissima disparità di trattamento tra i candidati che è derivata dalla decisione del Ministero di inibire l'uso di carta e penna in sede concorsuale.

Ed infatti, come è emerso in sede di accesso agli atti, sebbene il Messaggio del Ministero del 27 aprile fosse di portata nazionale, in diverse sedi di svolgimento della prova l'utilizzo di carta e penna è stato consentito (si veda per tutte l'IIS Majorana di Termoli, per la classe di concorso A026, ove è stato vietato soltanto l'uso di “manuali, testi vari, cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive”, senza alcun riferimento alla

carta e penna, che dunque sono stati utilizzati dai candidati per l'effettuazione dei calcoli richiesti dalle prove somministrate).

Orbene, questa circostanza configura senz'altro una inaccettabile violazione della regola della *par condicio* tra i candidati, che la giurisprudenza stigmatizza rilevando all'uopo quanto segue: *“Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati)”* (Cassazione civile, sez. un., 13/02/2020 , n. 3562).

Del resto, l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 è chiaro nel disporre che: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*, con l'evidente scopo di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., così che la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411, secondo cui: *“Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione”*).

Nello stesso senso si veda la pronuncia del TAR Campania, Napoli, n. 1087 del 27/2/2016, secondo cui è necessario che le commissioni di concorso siano particolarmente attente al rispetto di queste previsioni, anche alla luce del numero sempre più ridotto di concorsi pubblici e della conseguenza per cui è necessario che essi selezionino le migliori professionalità, anche considerando quanto segue: *“la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994); ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

La stessa sentenza ha chiarito inoltre che: *“le norme poste dal d.P.R. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis”*.

Consegue che l’operato delle Commissioni nel caso che ci occupa deve ritenersi del tutto illegittimo, essendo stata disapplicata solo per alcuni candidati e non per la totalità degli stessi, per un verso, la regola data a monte per la valutazione delle prove scritte, e, per altro verso, la stessa previsione del bando che, senza alcuna equivocità, aveva consentito l’utilizzo di carta e penna fornite dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta (al riguardo, si veda per tutti: T.A.R., Roma, sez. I, 03/02/2022, n. 1279, secondo cui: *“Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione”* e Consiglio di Stato, sez. VI, 15/11/2018, n. 6442: *“Nell’ambito di un concorso pubblico deve essere data prevalenza al contenuto delle espressioni letterali del bando, pertanto, laddove esse siano chiare, non è necessario effettuare alcun ulteriore procedimento ermeneutico,*

finalizzato a rintracciare significati inespressi ed impliciti, che comporterebbero una violazione del principio dell'affidamento dei partecipanti e della par condicio dei concorrenti”).

Il ch  inficia irrimediabilmente tutta la procedura concorsuale, con conseguente necessit  di annullamento previa sospensiva degli atti impugnati in questa sede.

**4. IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITA' DEL DIVIETO IMPOSTO. SUSSISTENZA DELLA CD. PROVA DI RESISTENZA. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO.**

Fermo quanto sopra, nel merito infine della regola imposta nel messaggio di posta elettronica del 27 aprile u.s., si osserva quanto segue.

Come sostenuto dall'illustre professor Livio Giuliani, cui   stato affidato dalla scrivente difesa un parere articolato in merito alla opportunit  di ricorrere o meno alla carta e penna per lo svolgimento della prova di esame somministrata ai ricorrenti, la valenza dell'affermazione fatta dalla Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero (di non necessit  dell'utilizzo di carta e penna per lo svolgimento dei calcoli ai fini della risposta ai quesiti formulati) sfugge alla comprensione, se non si d  per scontato una propensione al nozionismo e alla abilit  nel calcolo mentale dei redattori ministeriali dei quesiti.

Ed infatti, osserva il prof. Giuliani, l'abilit  nel calcolo mentale non   un topos della matematica, n  della fisica o di altre scienze che utilizzano diffusamente il linguaggio matematico. *“In proposito, si ricorda il famoso confronto tra Enrico Fermi ed Ettore Majorana - riportato da Edoardo Amaldi - i quali a Roma, in via Panisperna 89/A, si sfidavano nella soluzione di un complesso problema di calcolo integrale, il primo riempiendo una lavagna di calcoli, il secondo rimanendo apparentemente inattivo, con la sedia rivolta ad un angolo dell'aula, al termine del quale, quando Fermi annunci  di aver risolto il problema, Majorana rispose con un asciutto: “anch'io” (ex pluribus, Luisa Bonolis, Universit  Bocconi; <https://matematica.unibocconi.it/articoli/ettore-majorana-tra-realismo-e-astrazione>, cfr. § Via Panisperna 89/A, 7  capoverso).*

*La straordinaria capacit  di calcolo mentale non aveva favorito particolarmente Majorana, dal momento che i due erano arrivati alla soluzione contemporaneamente, con l'impiego di una semplice lavagna da parte di Fermi. Ed anche in quel caso, c'era stato bisogno di carta*

e penna, comunque utilizzate da Maiorana, come apprendiamo da un'altra fonte del racconto dello stesso episodio (angelo Mastroianni, a cura di, *Torinoscienza*: <https://www.torinoscienza.it/personaggi/ettore-majorana> ). Né si trattava di un problema integrale particolarmente elevato, ancorché non tra i più semplici, come sappiamo dal Film di Giovanni Amelio dedicato ad Ettore Maiorana (1986), trattandosi dell'integrale tra 2 e 3 di  $(2-x)(x-3)(x^2-4)^{0.5}/x$  in  $dx$ , che si risolve agevolmente in pochi passaggi con la sostituzione  $x=2\cosht$  (si veda, ad es., <https://www.matematicamente.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=110014>).

Cosa avrebbe fatto allora il nostro redattore della prova ministeriale? Avrebbe bocciato Enrico Fermi, per aver impiegato gesso e lavagna, e promosso il solo Ettore Maiorana? Non consentendo ipoteticamente, in un mondo duplex e deteriore, ad Enrico Fermi di continuare nella progressione della sua strabiliante carriera, grazie alla quale ci ha donato la prima pila atomica, la statistica di Fermi-Dirac ed altre teorie e costruzioni mirabolanti della fisica moderna? Ma davvero la straordinaria capacità di calcolo mentale di Ettore Maiorana avrebbe dovuto avere un ruolo prevalente rispetto alla capacità di calcolo, si direbbe più modesta a guardare le cose alla maniera del nostro redattore di quesiti ministeriali, di Enrico Fermi? E cosa avrebbe lasciato Ettore Maiorana al mondo da giustificare l'attribuzione di una tale superiorità?''.

E valga un controesempio come prova della erroneità della tesi ministeriale: tra i quesiti proposti nella prova per la classe A026, il quesito n. 15: "Con quanti zeri termina 1000!" (mille fattoriale) dimostra palesemente che il calcolo mnemonico non può in alcun modo sopperire all'utilizzo di carta e penna, essendo dimostrato che, per la sua soluzione "occorrono moltiplicazioni a due e tre fattori, ciascun fattore prevalentemente a tre cifre, ed occorre memorizzarne i risultati in almeno due colonne di 100 elementi, per la metà costituiti rispettivamente da 9 e 6 cifre (con il prodotto nell'ordine di  $10^{15}$ ). Non solo! A seconda della strategia usata per associare i fattori componenti il 1000 si ottengono risultati diversi, per cui bisognerebbe essere capaci di conservare e paragonare tra loro almeno tre coppie di tali colonne, di prodotti intermedi, una per foglio, come nelle colonne K ed L dei tre fogli Excel allegati, altrimenti non si potrebbe discriminare se gli zeri terminali del numero richiesto sono 249, 248 o 245!''.

E' dunque evidente la irragionevolezza ed erroneità dell'affermazione contenuta nel Messaggio impugnato in questa sede, secondo cui i quesiti sarebbero tutti risolvibili senza carta e penna o strumento di calcolo automatico.

Ciò posto, ricorre nel caso di specie anche la cd. prova di resistenza (in tema si veda per tutti TAR Lazio, Sez. III S., sent. 8 gennaio 2021, n. 249, secondo cui: “*Per consolidata giurisprudenza nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto*” (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571)”).

Ed infatti, come ben evidenziato nelle autocertificazioni allegate al presente ricorso, le domande sbagliate che si sarebbero svolte in tempo opportuno e comunque non ritenute di alta difficoltà se svolte regolarmente con la possibilità di riportare i calcoli su carta.

Con carta e penna questi esercizi si sarebbero svolti con semplici passaggi senza perdita di concentrazione e in pochissimo tempo. Ed infatti, le domande sopra citate hanno in comune una importante difficoltà in termini di calcoli algebrici se fatti a mente senza poter appuntare nulla, perché richiedono moltiplicazioni e divisioni tra frazioni.

Con penna e foglio, al contrario, i calcoli si sarebbero eseguiti in pochissimo tempo e senza errori perché sono calcoli molto semplici, composti da passaggi che non possono essere memorizzati tutti senza commettere errori algebrici.

In conclusione, se i ricorrenti avessero avuto foglio e penna per scrivere, il punteggio della loro prova, sarebbe stato maggiore, perché avrebbe ottenuto punti in più.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus boni iuris* ci si richiama integralmente al contenuto di quanto esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che la estrema necessità ed urgenza invocata in questa sede si fonda sul rischio **di danno** gravissimo e irreparabile per i ricorrenti di vedersi cadere le proprie legittime aspettative di concorrere per il posto di docente della scuola pubblica.

Si consideri al riguardo che la procedura è finalizzata al reclutamento del personale docente già per il prossimo anno scolastico e che dunque la stessa si concluderà a breve, proprio per consentire per tempo l'esaurimento delle procedure relative alle assunzioni.

Ed infatti, le prove orali del concorso sono oramai imminenti (ad esempio le prime convocazioni per la classe di concorso A026 sono state fissate al 21 giugno p.v.!).

È, altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita per gli odierni ricorrenti della concreta opportunità di **risultare tra i vincitori di** questo concorso.

Ebbene, all'estrema gravità ed irreparabilità di questo pregiudizio, attuale e concreto, può ovviarsi, ora, mediante la rinnovazione della prova scritta per i soli ricorrenti, previa ammissione degli stessi con riserva alle prove orali.

In tal senso, si veda per tutte l'ordinanza di questo stesso TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 3137 del 18/05/2022, che in un ricorso del tutto analogo al presente, ha accolto l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, disposto: "che l'Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio", con la seguente motivazione: "Considerato che parte ricorrente sostiene l'illegittimità del punteggio ad essa attribuito per la prova scritta del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) di cui al D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, sostenendo l'erroneità di due specifici quesiti, pure essi fatti oggetto di gravame; Rilevato che i quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione (art. 5 del bando di concorso) e che pertanto non possa essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa erariale; Ritenuto che la doglianza riferita al quesito recante n.40 della prova della ricorrente appare, sia pure ad un sommario esame, assistita da fumus boni iuris avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito, senza che l'Amministrazione nulla abbia replicato al riguardo".

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, annullare previa sospensiva dell'efficacia, gli atti in epigrafe indicati, nonché gli atti che sono stati adottati in conseguenza degli atti generali

impugnati, che hanno avuto quale effetto la esclusione dal concorso degli odierni ricorrenti e per l'effetto disporre prima e in attesa della decisione di merito l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti alle prove orali del concorso, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni suppletive ad hoc, disponendo che l'Amministrazione provveda ad attribuire ai ricorrenti il punteggio sufficiente per potervi accedere;

In via subordinata, annullare gli atti in epigrafe indicati e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della prova svolta dai ricorrenti, ovvero le prove dell'intero concorso per le classi d'esame in oggetto, con conseguente ripetizione delle prove svolte sino ad oggi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

\* \* \* \* \*

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICA ME DIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso solo cautelatamente viene notificato a alcuni candidati ammessi alla prova orale, NON ESSENDO CONFIGURABILE LA NATURA DI CONTROINTERESSATO SE NON NEI VINCITORI FINALI DEL CONCORSO, come sarà dedotto con motivi aggiunti quando saranno pubblicate le graduatorie, e fin d'ora si chiede la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i vincitori, in quanto potrebbero risultare scavalcati nella graduatoria definitiva, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

#### **SI CHIEDE**

che si voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR, come da prassi.

\*\*\*\*\*

**Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che in ogni caso verte in materia di pubblico impiego.**

Roma, 27 giugno 2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi